

circ. n. 375 UDG del 01/08/2005

Oggetto: Nuova regolamentazione delle procedure di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini

La recente introduzione di nuove norme antifumo e la correlata esigenza di porre sotto attento controllo l'intera rete di vendita impongono una modifica delle direttive emanate stabilendo criteri più rigorosi in tema di patentini.

A tal fine si forniscono i nuovi sottostanti indirizzi, per la valutazione della effettiva necessità di integrare la rete primaria, costituita dalle rivendite, che dovranno essere rispettati nella fase di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini.

Per il rilascio non sarà più presa in considerazione la presenza nel locale della sala di intrattenimento in quanto scarsamente compatibile con le predette norme antifumo, ma si farà esclusivo riferimento alla effettiva rilevanza, collocazione e frequentazione dello stesso. Si eviterà, tuttavia, di procedere al rilascio di patentini in locali ubicati ad una distanza inferiore a metri 100 dalla rivendita più vicina.

Per facilitare e rendere più rapido l'esame delle istanze che pervengono sempre più numerose agli Ispettorati sarà, d'ora innanzi, richiesta la contemporanea esibizione di una pianta planimetrica, firmata da un professionista, contenente l'indicazione delle distanze intercorrenti fra il locale per il quale si chiede l'autorizzazione e le rivendite e i patentini circostanti. Detta pianta planimetrica sarà, poi, trasmessa in copia agli organi informatori per agevolare il procedimento istruttorio e la relativa emissione dei pareri.

Gli intestatari dei patentini che avranno scadenza successiva al 31 dicembre 2005 non potranno più rinnovarli automaticamente con l'apposizione della prescritta marca da bollo ma dovranno presentare, almeno un mese prima della scadenza, specifica istanza (in bollo) al competente Ispettorato corredata da apposita dichiarazione attestante la quantità ed il valore dei prelievi effettuati risultanti dal modo U88/ Pat. regolarmente compilato e firmato dalle parti. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di specifici accertamenti circa l'effettiva sussistenza del dato dichiarato ed, in caso di falsità del loro contenuto o di omesso invio delle stesse, le relative istanze verranno respinte. A tale riguardo si evidenzia che uno degli elementi fondamentali, ai fini della decisione di rinnovo, dovrà essere il rapporto fra il prelievo della rivendita di aggregazione e quello del patentino.

Salvo situazioni particolarissime, per collocazione ambientale e tipologia di clientela, ovvero quando non vi sia alcuna sovrapposizione con il servizio reso dalla tabaccheria di aggregazione, si eviterà di procedere al rinnovo delle autorizzazioni che prelevino annualmente tabacchi per un valore lordo inferiore al 15% di quello complessivo dei generi esitati dalla rivendita, stante la loro scarsa necessità nell'interesse del servizio.

Le linee guida innanzi descritte per il rinnovo dei patentini saranno adottate anche in sede di esame delle richieste di voltura dei medesimi.

Ai fini applicativi di quanto sopra indicato occorrerà:

eliminare l'indicazione relativa al rinnovo automatico in occasione del rilascio di nuovi patentini sostituendola con le nuove disposizioni; avvisare i titolari delle autorizzazioni già rilasciate del nuovo regime di rinnovo e voltura;

richiedere ai titolari di tutte le autorizzazioni concesse l'invio, con cadenza semestrale, di un prospetto riepilogativo del modello U88/Pat contenente l'entità complessiva, a quantità e valore, dei prelievi effettuati nel semestre. integrare la banca dati dei patentini con l'indicazione della loro produttività.